



STATUTO

Assemblea degli azionisti
del
12 maggio 2015

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita la società per azioni denominata: “ BANCA PRIVATA LEASING società per azioni ” o, in forma abbreviata, “ BANCA PRIVATA LEASING s.p.a.”.
2. La Banca deriva dalla trasformazione della “PRIVATA LEASING Società per Azioni”.

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto l’esercizio dell’attività bancaria; essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. In particolare la società può esercitare la locazione finanziaria e operativa di beni immobili e di beni mobili di ogni genere compresi quelli soggetti all’iscrizione in pubblici registri. Ove vengano adottate, nell’ambito dell’attività di leasing operativo, forme contrattuali comportanti rischi di natura commerciale, la società provvederà a stipulare appositi patti volti ad escludere l’assunzione in proprio di tali rischi.
2. La società può svolgere tutte le attività inerenti la gestione, compresa l’eventuale temporanea messa a reddito, dei beni mobili e immobili rivenienti da crediti deteriorati, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia.
3. Le attività suddette devono essere svolte nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente disciplina della Banca d’Italia. La società può svolgere inoltre attività di credito al consumo nelle sue diverse forme, inclusa la forma tecnica del leasing al consumo, e ad eccezione di quella della dilazione di pagamento del prezzo.
4. Essa può prestare e ricevere fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche nell’interesse e per conto di terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società nel rispetto delle disposizioni vigenti.
5. Per procurarsi i mezzi necessari al perseguimento dello scopo sociale, la società può operare sul mercato interno e su quelli esteri e, tra l’altro, può emettere obbligazioni anche convertibili, buoni fruttiferi, certificati di deposito e similari nel rispetto delle norme vigenti.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Reggio Emilia; l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.
2. La società ha sede secondaria in Monza.
3. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo.
4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 60.000.000,00 (Euro sessantamila/00).
2. Il capitale sociale è diviso in numero 12.000.000 (dodicimila) azioni nominative del valore nominale di 5 (cinque) euro cadauna.
3. Le azioni sono nominative e indivisibili.
4. L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della società sono soggetti alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
2. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione, da esercitarsi secondo le norme e con le deroghe previste dal presente statuto e dalla legge.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche attraverso l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti dei soci con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - E PRELAZIONE

1. In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 2441, commi 1 e 3 del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:
 - a) per "trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti;
 - b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;
2. il diritto di prelazione è escluso:
 - a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;
 - b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi alla propria società fiduciaria;
 - c) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla società socia;
 - d) nei trasferimenti a società controllate, direttamente o indirettamente, dalle stesse persone fisiche alle quali fa capo il controllo, diretto o indiretto, della società socia;
 - e) nei trasferimenti a persone fisiche che direttamente e/o indirettamente controllano la società proponente il trasferimento.
3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.
4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di

non volere beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile a soggetti interni alla compagine sociale, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.
6. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.
7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.
8. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. La determinazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti suddetti dovrà essere effettuata secondo i criteri previsti dal successivo art. 10 comma 4.
9. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.
10. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.
11. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ARTICOLO 9) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che le azioni e i diritti di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, si accrescano automaticamente ai soci che intendono subentrare nelle azioni e nei diritti del defunto, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore delle azioni e dei diritti già di titolarità del defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte dal presente statuto per il caso di esercizio del diritto di recesso.
2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni del socio recedente e del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:
 - a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.
3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso. Le azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede legale della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le seguenti modalità. Il valore effettivo delle azioni oggetto di recesso è computato sulla base del valore economico della società, considerando inoltre che ove si tratti di valutare un numero di azioni da cui derivi il controllo della società al suo valore e da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza", così come nel caso di un numero di azioni rappresentanti una quota di minoranza del capitale sociale al suo valore dovrà essere detratto un importo che tenga conto di tale circostanza; il valore economico della società dovrà essere determinato mediante il cosiddetto criterio "misto patrimoniale-reddituale" sugli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'esercizio del diritto di prelazione. La sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè ininfluente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) esercizi, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria.

5. Qualora il valore delle azioni oggetto di recesso proposto dalla società non sia ritenuto congruo dal socio recedente, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 30 – trenta – giorni, dal ricevimento della notizia del valore delle azioni proposto dalla società.
6. L'arbitratore, che deve giudicare con “equo apprezzamento”, tenendo conto di quanto previsto nel precedente comma 4, entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il valore monetario delle azioni che sono oggetto del recesso; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni oggetto di recesso alla data di cui al comma 3.
7. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del valore delle azioni oggetto di recesso deve essere notificata all'organo amministrativo ed al socio recedente.
8. Le spese dell'arbitraggio sono a carico del socio recedente.
9. Il procedimento di liquidazione ha luogo ai sensi dell'art. 2437 quater.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c) determina il compenso degli amministratori in conformità con quanto previsto al successivo comma 2 e dei sindaci;
 - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
2. L'assemblea ordinaria svolge tutte le funzioni a essa assegnate dalle leggi, dalle disposizioni regolamentari applicabili e dal presente statuto. In particolare, la stessa approva, su proposta del consiglio di amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione, incluse quelle basate su strumenti finanziari (ad es. stock option), a favore dei consiglieri di amministrazione nonché dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato ed in ogni caso le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri d'amministrazione, che devono essere predisposte nel rispetto delle disposizioni regolamentari di vigilanza pro tempore vigenti. Approva altresì i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della

remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. Su proposta del consiglio di amministrazione delibera inoltre sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione del personale più rilevante, ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente, per la remunerazione del Presidente del consiglio di amministrazione. In questi casi la proposta del consiglio di amministrazione è approvata dall'assemblea ordinaria quando:

- essa è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea;
- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

Dall'approvazione delle politiche e dei piani deve risultare la coerenza degli stessi rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo della società, anche prevedendo un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della remunerazione e, con riguardo alle seconde, sistemi di ponderazione per il rischio e meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi. All'assemblea ordinaria viene annualmente assicurata un'informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione a cura del consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa e regolamentazione vigente.

3. L'assemblea ordinaria dei soci inoltre autorizza il consiglio di amministrazione all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

ARTICOLO 12) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili in azioni della società e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 13) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L'assemblea può essere convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione del giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive. Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale):
 - (a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed agli amministratori ed ai sindaci effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
 - (b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
 - (c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dell'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.
5. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte dall'assemblea totalitaria devono essere tempestivamente comunicate ai componenti assenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

ARTICOLO 15) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.
2. Chi intende intervenire all'assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, entro 2 giorni dalla data fissata per l'assemblea, le azioni. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 16) RAPPRESENTANZA

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da non soci, la rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

ARTICOLO 17) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Vicepresidente, se nominato, oppure in caso di sua mancanza o assenza al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento dirige la discussione, stabilisce ordine e procedura delle votazioni e accerta i risultati delle votazioni stesse. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 18) QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
 - b) in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.
2. L'assemblea straordinaria:
 - a) in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
 - b) in seconda convocazione è costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, al consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.
2. Gli amministratori possono anche non essere soci e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa; in particolare i componenti del consiglio di amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico. Almeno un consigliere di amministrazione deve essere indipendente ai sensi di quanto previsto dal codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana s.p.a. e possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al consiglio di amministrazione e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Nel caso in cui il Consiglio d'amministrazione sia composto da 7 componenti, i consiglieri di amministrazione indipendenti devono essere almeno due. Essi devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale contribuendo che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
3. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e scadono, alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere revocati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2383, comma 3, cod. civ..
4. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile in materia.
5. Gli amministratori sono rieleggibili.
6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità può essere nominato anche un vice presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, comprese le spese di difesa e/o tutela giudiziaria e quant'altro attinente o causato da eventi e fatti o che si assumano o si considerino compiuti nell'incarico sociale, salvo la presenza di colpa grave o dolo in capo agli amministratori e salvo l'eventuale obbligo di rivalsa previsto dalla legge.
8. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 20) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo, con un minimo di due, dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.
3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.
7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
9. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'adunanza;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

- c) su richiesta dei membri del consiglio di amministrazione, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
 - e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.
10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 21) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

1. Il consiglio di amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente statuto e dalla legge.
2. Il consiglio di amministrazione, è inoltre competente, senza facoltà di delega e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia alle quali si rimanda, ad assumere le seguenti deliberazioni concernenti:
 - (a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
 - (b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - (c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
 - (d) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
 - (e) le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile;
 - (f) le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e piani industriali e finanziari nonché l'approvazione dei contratti e degli accordi normativi in materia di personale;
 - (g) l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti in materia di struttura organizzativa su proposta dell'amministratore delegato;
 - (h) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di sedi secondarie, filiali, e di rappresentanze in genere su proposta dell'amministratore delegato;
 - (i) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa o per i quali è comunque chiamata a provvedere;
 - (j) la conclusione di accordi, non afferenti alla gestione corrente, con altre banche;

- (k) l'acquisto o la cessione di partecipazioni di rilievo di un importo superiore a 200.000 Euro per ogni singola partecipazione;
 - (l) la nomina del personale della categoria dei dirigenti e la determinazione dei relativi compensi.
3. I componenti non esecutivi del consiglio di amministrazione devono: a) acquisire, anche avvalendosi dei comitati interni, se nominati, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo; b) non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società ed evitare conflitti di interessi; c) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati anche sotto il profilo della disponibilità di tempo; d) partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi.

ARTICOLO 22) PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il presidente del consiglio di amministrazione garantisce il buon funzionamento del consiglio, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile. Al presidente del consiglio di amministrazione non può essere attribuito nessun ruolo esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite con congruo anticipo rispetto alla data della riunione a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il presidente si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni, se nominati. Il Presidente assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia.
2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri, eccezion fatta per il presidente, un amministratore delegato, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.
3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni trimestre e comunque tempestivamente al verificarsi di eventi di rilievo, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.
4. A uno o più membri dell'organo amministrativo, o a terzi, in quanto non vietato da disposizioni di legge o di regolamento, possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:
 - a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'IVA nonché quelle di sostituto d'imposta;
 - b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

- c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

5. Il consiglio di amministrazione può istituire Comitati composti da amministratori, con funzioni istruttorie, consultative e propositive.

ARTICOLO 23) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:
 - a) al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza al vice presidente, se nominato, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;
 - b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, all'amministratore delegato.
2. L'organo amministrativo può nominare i procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. In ogni caso quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

ARTICOLO 24) COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente. I sindaci devono avere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa.

2. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.
3. Il collegio sindacale dura in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili, secondo quanto previsto dal Codice Civile. Essi possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.
4. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge.
5. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni sessanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.
8. Il collegio sindacale, ferme restando le altre attribuzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari alle quali si rimanda, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, nonché sul processo di informativa finanziaria. Esso si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne per lo svolgimento di verifiche e accertamenti e riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della Società di revisione, in particolare per quanto riguarda la prestazione alla Società di servizi diversi da quelli di revisione.
9. Ai sensi dell'art. 52 TUB, al collegio sindacale sono assegnati tutti i poteri idonei a consentire il corretto adempimento dell'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa.
10. Il collegio sindacale, fermo restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

11. I componenti del collegio sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso società nelle quali la società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica o che facciano comunque parte del gruppo.
12. Il Collegio Sindacale deve assistere alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
13. Il Collegio Sindacale verifica annualmente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenendo conto della natura, dimensione e complessità dell'attività svolta dalla società.

ARTICOLO 25) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione scelta dall'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, fra quelle iscritte nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'assemblea, all'atto della nomina, ne determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico stesso.
2. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.
3. Restano in ogni caso ferme le previsioni di legge relative alla nomina, ai compiti, ai poteri e alle responsabilità della società di revisione legale.
4. La società di revisione comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possono costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.
5. La Società di revisione presenta annualmente al Collegio Sindacale una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.
6. Sono comunque assicurate adeguate forme di coordinamento nel continuo tra il collegio sindacale e la società di revisione.

ARTICOLO 26) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 27) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

TITOLO V – OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 28) OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società è deliberata dall'assemblea straordinaria.

TITOLO VI – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 29) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO VIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 31) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta a un collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri rituali, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente de Tribunale di Reggio Emilia. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
3. Il collegio arbitrale deciderà, secondo diritto determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820,co. 2, cod. proc. Civ.;. Il suo lodo sarà appellabile, oltre che nei casi i nullità di cui all'art. 829, co. 1, cod. proc. civ o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831, per violazione delle norme di diritto.
4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell' arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.
5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10.
6. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34-36, D.lgs. 5/2003, cit.

ARTICOLO 32) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO IX – NORME FINALI

ARTICOLO 33) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 34) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del

destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:
 - a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.
3. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.
4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
5. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 35) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

ARTICOLO 36) NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogniqualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.